

COMUNICAZIONE N. 116

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI
CHIRURGHI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

OGGETTO: Albi – trasferimenti
iscritti.

Cari Presidenti,

in considerazione delle numerose criticità evidenziate recentemente con la verifica dei dati Albi gestiti dagli Omceo e alla luce del prossimo adempimento relativo alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle variazioni albo relative agli iscritti, ritengo necessario fornire alcune istruzioni indispensabili per una corretta gestione amministrativa dei compiti affidati agli Ordini.

L'analisi più approfondita delle incongruenze rilevate sui dati albi ha evidenziato una evidente difficoltà da parte degli Ordini di gestire la procedura del trasferimento sia per una non omogeneità nell'applicare la normativa di riferimento, sia per una obiettiva mancanza di comunicazione tra Ordini, soggetti attivi nella procedura medesima.

Inoltre la prossima introduzione del sistema blockchain nell'Anagrafica dell'Albo unico nazionale (AUN), che certificherà ogni dato fornito dagli Ordini, impone di stabilire alcune regole comuni stante l'esigenza di conseguire un AUN attendibile e rigoroso.

La riforma del D. Lgs. C. P. S. n.233/46 attuata con la Legge n.3/2018, disciplina gli istituti dell'iscrizione e della cancellazione senza alcun riferimento al trasferimento. Pertanto, non essendoci norme che lo disciplinano espressamente, il trasferimento (ad eccezione del DPR n.221/50 che è in corso di riformulazione in quanto provvedimento attuativo del decreto) si risolve semplicemente nella procedura di iscrizione nell'albo di destinazione e nella contestuale procedura di cancellazione dall'albo di provenienza.

In tale ambito, in cui sono coinvolte più amministrazioni e l'azione amministrativa è ripartita tra varie competenze in ragione dell'autonomia locale, si rivela imprescindibile l'esigenza della concreta collaborazione tra amministrazioni nell'esercizio delle reciproche funzioni.

E' pertanto essenziale individuare un metodo condiviso per conseguire i fini istituzionali comuni a tutti gli Omceo con l'intento di semplificare il procedimento amministrativo.

Di seguito si evidenziano i passaggi per una più efficace gestione dei trasferimenti degli iscritti da Ordine a Ordine:

- come premessa di carattere generale si sottolinea che la verifica dei carichi pendenti presso il Casellario giudiziario e presso la Procura della Provincia dell'Ordine di provenienza deve essere fatta dall'Ordine ricevente come stabilito per le iscrizioni;

- l'iscritto che intende trasferirsi presenta all'Omceo di destinazione domanda di iscrizione (per trasferimento) sotto forma di autodichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art.10 del DPR n.221/50, indicando l'Ordine di provenienza.

- l'Ordine che riceve la domanda deve prontamente contattare tramite PEC l'Ordine di appartenenza che provvederà a comunicare con la stessa modalità e analoga sollecitudine le informazioni di propria competenza come di seguito specificato:

1. la insussistenza di procedimenti disciplinari in corso;
2. la regolarità del versamento della tassa ordinistica;
3. la regolarità del pagamento dei contributi ENPAM;
4. solo qualora ne sia già a conoscenza, eventuali procedimenti penali pendenti.

Tali informazioni non devono essere oggetto di delibera atteso che sono dati in possesso dell'amministrazione che devono essere trasmessi ad altra amministrazione richiedente senza ulteriori formalità.

Qualora anche uno solo dei suddetti requisiti non sia soddisfatto il sanitario non può essere iscritto ad altro Ordine territoriale e la domanda deve essere respinta con delibera di Consiglio direttivo previa proposta della competente Commissione di albo.

In caso contrario l'Ordine ricevente, sulla base delle autodichiarazioni che, ricordiamo, hanno lo stesso valore dei certificati ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000 e che, pertanto, nell'ottica di ridurre i tempi dei procedimenti non devono essere precedentemente verificate, procede all'iscrizione comunicandola contestualmente all'Ordine di provenienza che disporrà, con la massima sollecitudine, la cancellazione dalla data di delibera di iscrizione dell'Ordine di destinazione.

Se dalla verifica successiva dovessero evidenziarsi dichiarazioni mendaci l'iscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento, ai sensi dell'art.75 del DPR n.445/2000, e l'Ordine dovrà sporgere denuncia alla competente Procura.

Solo nel caso in cui si è verificato che non ci siano urgenze specifiche, l'Ordine può procedere alla verifica preventiva delle autodichiarazioni e in seguito iscrivere il professionista dandone riscontro immediatamente all'Ordine di provenienza che disporrà la cancellazione con la massima sollecitudine.

La delibera di cancellazione deve essere adottata prontamente nel primo Consiglio utile e, qualificandosi come presa d'atto di avvenuta iscrizione del professionista in albo di altro Ordine, disporrà la cancellazione con efficacia alla data di iscrizione presso l'Ordine di trasferimento.

Si ricorda che l'Omceo ricevente deve prestare la massima cura nel codificare sempre il campo "prima iscrizione" anche nei casi di trasferimento.

La procedura si conclude con la trasmissione del fascicolo elettronico dell'iscritto ovvero del fascicolo personale cartaceo originale dall'Ordine di provenienza a quello di nuova iscrizione che segue il professionista in tutti i suoi spostamenti.

Si richiama l'attenzione di tutti gli Omceo coinvolti nel procedimento a una costante cooperazione, anche intervenendo sui consulenti esterni, al fine di evitare dati spuri nella tenuta dell'Albo unico nazionale e per scongiurare contestazioni e ricadute negative che potrebbero gravare sugli Omceo se comunicate ad altre autorità.

Per quanto riguarda la tempistica, in considerazione dell'istituzione della laurea abilitante e delle forti pressioni registrate nell'ultimo anno da parte dei neo laureati, fermi restando i tempi previsti di 3 mesi per le iscrizioni come stabilito dall'art.8 del DPR n.221/50, si suggerisce di ottimizzare i tempi, ricorrendo a comunicazioni PEC tra gli Omceo interessati, atteso che, nella prossima formulazione del provvedimento attuativo, i termini saranno con molta probabilità ridotti a trenta giorni come stabilito dalle più recenti normative per le iscrizioni delle altre professioni.

Con l'augurio che il principio di leale collaborazione al quale deve ispirarsi l'attività degli Ordini, enti sussidiari dello Stato, che svolgono sul territorio nazionale medesime funzioni sia, nel concreto, condiviso da tutti gli Omceo e produca comportamenti uniformi, vi invio i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005